RINNOVAZIONE DE' BANDI

16.

De' 27. Ottobre 1629. e de' 30. Agosto 1681.

Con più aggiunte, sopra il modo di tener Castroni, ed altre Bestie Pecorine da Macello ne' Piani sotto a Firenze.



IN FIRENZE. 1722.

Nella Stamp. di S. A. R. Per Gio: Gaetano Tartini, e Santi Franchi.
Con Licenza de' Superiori.

BANDO,

E PROVVISIONE RINNOVATA

SOPRA IL MODO DI TENERE

CASTRONI, ET ALTRE BESTIE PECORINE
Da Macello, ne' piani ſotto a Firenze.

Pubblicato il dì 27. d'Ottobre 1629.



IN FIRENZE,

Appreſſo Gio: Batiſta Landini 1632.



Olendo il Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana noſtro Sig. provvedere a' danni, che fanno i Caſtrati, e Beſtie de' Macellari di Firenze, e de' contorni ne' Campi, e Poſſeſſioni del Piano di ſotto alla Città, e che di nuovo ſieno aſſegnati i luoghi dove poſſino ſtare i Caſtrati, che quotidianamente biſognano, con diſtribuirli luogo per luogo, ſecondo, che fu altra volta provviſto per Legge, e Bando nell' Anno 1605. che non ebbe effetto, quanto alla diſtribuzione; Però col parere del ſuo Conſiglio, e Pratica Segreta, ha comandato, che detta Legge, e Bando ſi rinnuovi interamente, abbia effetto, con certe nuove addizioni, e dichiarazioni in eſſo inſerte; Onde in eſecuzione del Comandamento di S. A. S. Li Spettabili, e digniſſimi SS. Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze.

Per ovviare a' ſopraddetti danni, che da qualche tempo in quà ſono ſtati eceſſivi fatti dalla moltitudine de' Caſtroni, & altre Beſtie pecorine tenute in queſti piani, ſotto, e vicino a Firenze da' Macellari, & altre particolari perſone, quali tirati dall' avidità del guadagno, hanno fatto groſſe incette di queſti animali, dandoli in ſoccio a perſone ardite, e rapaci, che gli hanno fatti paſcere a roba di tutto uomo, di dì, e di notte ne' Campi, e nelle Vigne, etiam quando ſono ſtati molli, con bravare, e battere quelli, che hanno voluto difendere la ſua roba da i danni loro.

E per provvedere ancora al biſogno, che hanno i Macellari di poter tenere vicino alla Città buona quantità di queſte Beſtie, maſſime l' Eſtate per il Macello quotidiano, & in eſecuzione del prudentiſſimo parere de' Clariſſ. SS. della Pratica Segreta dato a S. A. S. ſopra queſta materia, e del benigno Reſcritto da quella fatto in approvazione di detto parere, fanno pubblicamente bandire, e notificare a tutti.

Che in l' avvenire neſſuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, o condizione ſi ſia, ardiſca, nè preſuma, nè poſſa tenere ſotto Firenze di quà d' Arno ſino al Ponte, Fiume d' Ombrone, e di là ſino alla Laſtra tenere Caſtrati, nè Beſtie minute pecorine di ſorte alcuna (perchè le Caprine ſono proibite da altra Legge) ſe non li Beccai di Firenze, e quelli di fuori, compreſi in detto ſpazio, Santa Maria Nuova, e gli altri Spedali di Firenze, quella quantità, che ciaſcuno averà di biſogno per

l' uſo

l'uso di sua Bottega, e Spedale, secondo la dichiarazione da farsi per gli Ufiziali di Grascia, e loro Provveditore, come di sotto, con distinguere la quantità, per l'Estate, da quella dell'Inverno.

Non possino detti Beccai darli a Soccio ad alcuno, ma devino fargli guardare a loro spese da' loro proprj Garzoni, che possino esser capaci di fune, facendo danni, sotto pena della perdita del Bestiame, dandoli a Soccio, che il terzo vadia all'Accusatore, il terzo al Magistrato, che condannerà, e riscuoterà, e l'altro terzo al Fisco. Et accusando l'uno de' Socci guadagni il terzo, e sia libero dalla sua rata della pena, e sotto pena di toccare la fune il Padrone, dando danno il suo Bestiame guardato da' fanciulli di minore età, o da donne, o altri incapaci di quella pena.

E perchè i Popoli, e possessori de' beni di detto piano venghino più sgravati, e ridottovi a minor numero i Castrati, S.A. per sua benignità ha concesso, che possino pasturare, e stare in alcuno lame, rive di Fiumi, albereti, e simili luoghi fuori delle Porte di S. Fridiano, e del Prato, & altrove, che per molto tempo sono stati riservati, e proibiti per detto Bestiame, come apparisce particolarmente dichiarato nell' Ufizio della Grascia.

E la quantità, che sarà tassata dagli Ufiziali, e Provveditore della Grascia, come sopra, potersi tenere, si distribuisca a tanti per ciascun Popolo, o due, o tre Popoli insieme, secondo, che sarà dichiarato di presente, poi ogn'Anno da' medesimi Ufiziali, e Provveditore, con participazione sempre della Clarissima Pratica, acciò nessuno riceva carico superfluo, e seguendo danni, si faccia pagare la pena al branco assegnatoli, e non possino uscire ciascuno del suo confine, sotto pena della perdita del Bestiame, da applicarsi, come sopra si dice di chi sarà Soccite.

E devino i Macellari, e Spedali predetti procurare, che detta dichiarazione, e distribuizione si faccia tra 15. giorni prossimi futuri dalla pubblicazione del presente Bando, sotto detta pena della perdita del Bestiame, che passato detto tempo si trovasse in detti piani, fuori però di detti luoghi di nuovo assegnati loro per grazia di S A S. come sopra.

Non possino tenersi di notte dall' Ave Maria della sera a quella della mattina, fuora de' loro alloggiamenti, sotto pena della perdita delle Bestie, d'applicarsi, come di sopra, e due

 trat-

tratti di fune al Guardiano, e facendo danno di dì, oltre all' emenda del danno, caschino in pena di lire una per Bestia, e un tratto di corda al guardiano, conforme a un Decreto della Clarissima Pratica fatto l' Anno 1590.

Chi vorrà tenere ne' suoi proprj beni, o lavorati da lui, Bestiame pecorino, eziam dentro a detto spazio, possa farlo, ma non possa in modo alcuno uscire con esso fuori de' suoi terreni, perchè uscendone, e toccando beni d'altri, eziam, che non faccino danno, s' intendino subito persi, e s' applichino, come sopra.

L' altra moltitudine di queste Bestie potranno stare a Tizzana conforme agli Ordini antichi della Grascia, e altrove fuori di detti piani, e termini, perchè non mancano luoghi non dannii, pieni di buonissimi pascoli in questi Poggi, e monti vicini a Firenze, e massime a Montemurello, & etiam ne' fossi dentro, e fuori di Firenze, purchè voglino pagargli, come conviene.

La cognizione delle trasgressioni si faranno contra la disposizione di questo presente Bando, aspetti a essi SS. Otto, & alli SS. Conservad. di Legge della Città di Firenze, avendo luogo fra loro la prevenzione, e ciascuno ne possa essere accusatore, etiam gli Esecutori di Giustizia. E tutto in ogni miglior modo; non ostante, &c.

Stefano Cupers Cancell. princ. de mand.

Bandito per me Gio: Maria di Cammillo Orlandini, questo di 27. d' Ottobre 1629.



Vendo S. A. R. inteſo i gran danni, che fanno i Caſtroni, e beſtie Pecorine non ſolo de' Macellari di Firenze, e de' Contorni, ma ancora d'altre particolari perſone ne' Campi, e Poſſeſſioni nel Pian di ſotto alla Città, e nelle ſpalle del fiume Arno, e nelli Argini, e Ripe de' fiumi, e foſſi, non oſtanti più leggi, ed ordini ſopra ciò promulgati, e volendo ovviare a' ſuddetti danni, che ſempre più vanno accreſcendoſi dalla moltitudine delle Beſtie predette; perciò gl' Illuſtriſſimi SS. Giudici Delegati ſopra tal' affare, in eſecuzione del comandamento dell' A. S. R. fanno pubblicamente bandire, e notificare a tutti.

Che in l'avvenire in tutto il Piano, che dalla Porta a San Fridiano ſi diſtende, ed arriva alla Laſtra, ed in quello ancora, che dalle Porte al Prato, ed a San Gallo reſta racchiuſo fra il fiume Arno da Firenze al Pont'a Signa, e tra la ſtrada maeſtra, che ſi parte dalla Porta a San Gallo, e conduce al Ponte Roſſo, e di lì volta verſo i Padri Cappuccini, ed arriva al Ponte a Rifredi, e di lì per la via ſotto Caſtello fino a Seſto alla bottega del Macellaro, e da detta bottega per la ſtrada Prateſe, che paſſa per Seſto fino alla Caſa della Cappella dell' Armeni detto il Canto alla Caculia, e di lì ſi volti per la ſtrada bologneſe ſino alla fornace di Settimello, e da detta fornace per la ſtrada, che và al Ponte alla Valle, e da detto Ponte per la ſteſſa ſtrada, che arriva alla Marinella al confino del Prateſe, e di lì ſi ſeguiti il corſo del detto fiume della Marinella fino al ſuo sbocco in Biſenzio al Ponte di Capalle, e da detto Ponte per la Strada Maeſtra Prateſe fino al Ponte di Campi, e di lì per la ſtrada lungo Biſenzio fino alla Villa di Lorenzo Cajozzi, e da detta Villa alla ſtrada mulattiera, che attraverſa la Strada Maeſtra Piſtojeſe, e và al Ponte del Colle, e di lì finiſce al Pont'a Signa, neſſuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, o condizione ſi ſia, ardiſca, nè preſuma, nè poſſa, tenere fuori de' proprj beni, Caſtroni, nè beſtie minute pecorine di ſorte alcuna (perchè le Caprine ſono proibite da altra Legge) ſe non gli Beccaj di Firenze, e quelli di fuora compreſi in detto ſpazio, Santa Maria Nuova, e Santa Maria degl' Innocenti di Firenze, quella quantità, che ciaſcheduno di eſſi Beccaj averà di biſogno per uſo di ſua bottega, ſecondo la dichiarazione da farſi per gli Ufiziali di Graſcia, e loro Provveditore, come di ſotto, con diſtinguere la quantità per l' Eſtate da quella dell' Inverno. E quan-

E quanto a' sopra enunciati Spedali, che per benigni rescritti dell'A. S. R. godono della grazia di tenere i Castrati loro ne' suddetti luoghi, vuole la R. A. S. che possino continuare a goderla, purchè detto bestiame non ecceda tanto nell'Estate, che nell'Inverno, ed in ogn'altro tempo ancora rispetto a Santa Maria Nuova il numero di trecento, e rispetto a quello degl' Innocenti il numero di cento, con quel più, che in appresso si dirà.

Non possino detti Beccaj darli a soccio ad alcuno, ma devino farli guardare a loro spese da' loro proprii garzoni, che possino essere capaci di fune, facendo danni, sotto pena della perdita del bestiame, dandoli a soccio, ed il terzo vada all'Accusatore, il terzo al Magistrato, che condannerà, e riscuoterà, e l'altro terzo al Fisco; ed accusando l'uno de' socci, guadagni il terzo, e sia libero della sua rata della pena, e sotto pena di toccare la fune il Padrone, dando danno il suo bestiame, guardato da fanciulli di minore età, o da donne, o altri incapaci di quella pena.

E la quantità, che sarà tassata dagli Ufiziali, e Provveditore della Grascia, come sopra potersi tenere, si distribuisca a tanti per ciascun popolo, o due, o tre Popoli insieme, secondo, che sarà dichiarato di presente, poi ogn'anno da' medesimi Ufiziali, e Provveditore, con partecipazione sempre della Clarissima Pratica, acciò nessuno ne riceva carico superfluo, e seguendo danno, si faccia pagare la pena al branco assegnatoli, e non possa uscire ciascuno dal suo confine sotto pena della perdita del Bestiame da applicarsi, come sopra si dice di chi sarà soccito.

E devino i Macellari procurare, che detta dichiarazione, e distribuzione si faccia tra quindici giorni prossimi futuri dalla pubblicazione del presente Bando sotto detta pena della perdita del Bestiame, che passato detto tempo si trovasse in detti Piani.

E stante che per la legge de' 27. Ottobre del 1629. furono concessi, e di poi per altra legge de' 30. Agosto 1681 furono augumentati i luoghi delle pasture di detto bestiame de' prenominati Spedali, e Beccaj, le quali si è trovato, che ridondano in pregiudizio del pubblico, e del privato rispetto gl' infrascritti luoghi, perciò si proibisce, che detto bestiame, nè verun altro di qualsivoglia sorte non possa pasturare, nè stare nelle spalle dell' Arno da ambi le parti da Firenze a Signa, nè nelli Piaggioni, e stradoni compresi nelle medesime spalle, nè pure nelli argini del fiume Mugnone dal Ponte Rosso fino al suo sbocco in Arno, e delli fiumi Terzolle, Bisenzio,

zio, Ombrone, Stella, e de' loro scoli, siccome nelli argini de' fossi Reale, e Marina, che sboccano in Bisenzio, dell' Ormannoro, della Dogaja, della Zambra, e Gavine, che sboccano nel medesimo fosso di Dogaja, di Gaville, che sbocca nella Marinella, d' Ajolo, e finalmente nel fosso di Vingone, che sbocca al Ponte di Castelletti per quanto durano i respettivi corsi di detti fiumi, e fossi per il territorio fiorentino, sotto le pene (contraffacendo) contenute nelle Leggi, ed ordini della Parte, nelle quali pene incorra, chi manderà il suddetto bestiame nelle spalle dell' Arno da Firenze alla Pescaja di Rovezzano senza espressa licenza di detto Magistrato della Parte.

E quanto alli altri luoghi, dove è la covatura de' Fagiani, non si possa mandare detto bestiame dal primo di Quaresima fino al primo di Settembre, alla pena contenuta ne' bandi sopra le cacce.

Non possino tenersi dall' un' ora della notte, fino all' Ave Maria dell' Alba dette bestie fuori de' loro alloggiamenti, sotto pena della perdita di esse, da applicarsi come sopra, e di due tratti di fune al Guardiano, e facendo danno di dì, oltre l' emenda del danno, caschino in pena di lire una per bestia, e di un tratto di corda al Guardiano, conforme ad un decreto della Clarissima Pratica fatto nell' anno 1590.

Non possa in oltre detto bestiame tanto dentro, che fuori delle bandite accostarsi a braccia cinquanta alle Ragnaje, e dove sarà bandita non possino tenersi cani di sorte alcuna da' Guardiani di detto bestiame, sotto la pena, di che in detti bandi sopra le cacce.

E perchè nel tempo d' Estate occorre, che il suddetto bestiame vada ad abbeverarsi alli fiumi Arno, Ombrone, e Bisenzio, si dichiara, che possa mandarsi il detto bestiame in detto tempo ad abbeverarsi al fiume Arno per le appresso strade solamente, avvertendo, che chi contrafarà in mandarlo ad abbeverare per altri luoghi, che per dette strade, caderà nelle pene, di che in dette Leggi, ed ordini dell' Ufizio della Parte.

Per la strada Maestra Pisana fino a Monticelli, e di lì per via Mortoli ad Arno.

Dalla Chiesa di S. Angelo a Legnaja per la via, che và alla Querce, e di lì per la suddetta via Mortoli.

Per la via lungo la Greve, e di lì per la via di S. Bartolo, che viene ad Arno.

Dalla Chiesa di Ugnano per la via della Nave.

Per

Per la via di Stagno, alla via di Stagnolo, che conduce in Arno.
A Signa per li ſcali di detto luogo.
Dal Ponte alle Moſſe per la Strada Maeſtra fino alla Porta al Prato, e di lì per la via di S. Lorenzino ſi vada ad Arno, o pure per detta Strada Maeſtra ſi arrivi alla via delle mulina del Barco, che conduce ad Arno.
Per la Strada Maeſtra di Peretola al Ponte di Petriolo, e di lì per la via denominata del Ponte di Petriolo, che termina in Arno.
Per la Strada Maeſtra di Brozzi, e di lì per la via della Sala, che conduce ad Arno.
Per la via di S. Andrea di Brozzi, e di lì per la via del Balla, che finiſce in Arno.
Per la via, che è ſotto le Mulina di S. Piero a Ponti, che ſi domanda la Viaccia.
Per la via Maeſtra fuori di porta alla Croce, e di lì per la via lungo le mura della Città, che conduce in Arno, o pure per la ſtrada nominata la Caſaccia, che ſbocca in detto fiume.
Per la ſtrada delle mulina di Rovezzano, che arriva ad Arno.
Per la Strada Maeſtra della Mattonaja fuori di Porta a S. Niccolò, e di lì per la ſtrada traverſa dietro alla Nave di S. Niccolò, che termina in Arno.
Per la via traverſa, che ſi parte dal Bagno a Ripoli, e conduce alla Nave di Rovezzano.
E quanto a' fiumi d'Ombrone, e Biſenzio potrà condurſi detto beſtiame ad abbeverarſi per tutte quelle ſtrade, che conducono a' ſoliti abbeveratoj.

Tutto il ſuddetto beſtiame de' ſuddetti Macellari doverà eſſere marcato nelle corna col marco della Graſcia, e li Guardiani doveranno avere appreſſo di loro il riſcontro, o ſia bulletta ſigillata, e ſottoſcritta dal Provveditore, o ſotto Provveditore di detto Ufizio, coll' eſpreſſione in eſſa del nome del Guardiano, e del numero de' Caſtrati, che averà in cuſtodia.

Li Caſtrati poi di detti Spedali doveranno eſſere marcati in un corno col marco de' medeſimi Spedali, e li Guardiani doveranno avere in mano il riſcontro, o ſia bulletta ſigillata, e ſottoſcritta dalli Spedalinghi pro tempore, coll' eſpreſſione parimente in eſſa del nome del Guardiano, e del numero de' Caſtrati, che gli ſaranno ſtati dati in conſegna, dimodochè s' intenda ſubito perſa, e ſi applichi come ſopra tutta quella quantità di Caſtrati di detti Spedali, e macel-

cel-

cellari, che dalli Esecutori in detti Piani sarà trovata non marcata, o che marcata non sarà accompagnata con detta bulletta, o sì vero sarà maggiore al numero della bulletta, o al numero come sopra assegnato.

L'altra moltitudine di queste bestie potrà stare a Tizzana conforme a gli ordini antichi della Grascia, ed altrove fuori di detti Piani, e termini, perchè non mancano luoghi non dannij pieni di buonissimi pascoli in questi Poggi, e Monti vicini a Firenze, e particolarmente a Monte Murello, ed anco ne' fosi dentro, e fuori di Firenze, purchè voglino pagarli, come conviene.

E perchè ha dimostrato l'esperienza essere di gran pregiudizio il disposto della Legge de' 30. Agosto 1681. che proibisce agl' Esecutori il fermare, e mettere sulla spesa il bestiame di detti Spedali, e Macellari trovato dentro le cinquanta braccia vicino alle Ragnaje, o pure a far danno ne' luoghi sopra proibiti, o ne' beni di terze persone, perciò le SS. Loro Illustrissime per rimediare a simili inconvenienti, moderando in questa parte la detta Legge del 1681. e qualunque altro privilegio, e grazia concessa per l'avanti, ordinano, che in ciascheduno de' suddetti tre casi non sia lecito agl' Esecutori levare tutto il bestiame trovato, ma solamente sei al più di dette Bestie, o quel minor numero, che fosse, con condurle immediatamente allo Stabulario, e presentare la comparsa a quel Tribunale, che giusta la presente ordinazione gli viene concesso, acciò posino servire di prova del delitto, tanto in genere, che in ispecie, e per la pena, e rifacimento del danno, e per altre spese, con far supplire a' Padroni, e alli Guardiani in solidum per quello mancasse a dette spese, danni, e pena pecuniaria, con questo però, che se li Padroni de' Castrati suddetti confesseranno essere loro proprj, gli si restituischino con idonea sicurtà di stare a ragione, e patire, e pagare il giudicato.

Chi vorrà tenere su proprj beni Castrati, o Bestie minute Pecorine dentro detto spazio, possa farlo, ma se sarà tal Bestiame trovato fuori de' proprj Beni, anco per momento, ed anco nelle strade contigue a' medesimi Beni, s'intenda subito perso, da applicarsi come sopra, e non si deva ammettere alcuna scusa, benchè fosse di condurlo a bevere, o che fusse per qualunque causa, o accidente scappato, ed in oltre siano tenuti i Padroni, e Guardiani in solidum al rifacimento del danno, quando questo vi fusse, avvertendo di più quanto alle Pecore, che rimanga in tutto il suo vigore la riforma, o sia legge della Dogana di Firenze nuovamente ripubblicata con più aggiunte.

La cognizione delle traſgreſsioni, che ſi faranno contro il preſente Bando, ſi aſpetti a' Signori Otto, ed alli Signori Conſervadori di Legge, avendo luogo fra di loro la prevenzione, a riſerva però delle traſgreſsioni, che ſeguiſſero nelle ſpalle dell' Arno, e nelli argini, e banchine de' fiumi, e foſsi ſuddetti, ed in ogn' altra coſa ſpettante all' Ufizio della Parte, riſpetto alle quali traſgreſsioni, la cognizione ſia dell' Ufizio della Parte privativamente ad ogn' altro.

Di quanto fin quì dalla pia, e retta mente di S. A. R. vien diſpoſto, e provveduto comandano le SS. Loro Illuſtriſsime per parte della medeſima Altezza perpetua, ed inviolabile oſſervanza, non oſtante qualunque altra provviſione, ordine, ſtatuto bando, Legge, motoproprio, reſcritto, ſentenza, privilegio, pratiche, o uſi, che vi foſſero, o diſponeſſero in contrario, e che aveſſero biſogno di ſpeciale, ed individua menzione; e ciò in augumento delle mentovate Leggi de' 27. Ottobre 1629. e 30. Agoſto 1681. e di tutte l' altre Leggi, ed ordini, provviſioni, e bandi, ec. di tal materia diſponenti, nelle parti però non contrarie a quelle della preſente Legge, ec. Mandantes, ec.

Gio: Batiſta Giuſeppe Tellucci Cancelliere.

Bandito da me Stefano Palanti pubblico Banditore ne' Luoghi ſoliti di queſta Città queſto dì 29. 8bre 1722.